

**DELIBERAZIONE 14 NOVEMBRE 2013**  
**518/2013/R/IDR**

**APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DEI CORRELATI PIANI ECONOMICO-FINANZIARI**  
**PROPOSTI DALL'AUTORITÀ IDRICA TOSCANA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 14 novembre 2013

**VISTI:**

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 (di seguito: direttiva 2000/60/CE);
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto legge 70/11);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, come convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 (di seguito: decreto legge 179/12) ed, in particolare, l'articolo 34;
- la sentenza Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 ottobre 2011, n. 5788 e la sentenza Corte di Cassazione, SS. UU., 26 marzo 2013 n. 21586, depositata in data 20 settembre 2013;
- la sentenza Tar Toscana, Sez. II, 25 agosto 2010 n. 4892 e la sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 30 giugno 2011 n. 3920;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 1 marzo 2012, 74/2012/R/IDR, recante "Avvio di procedimento per l'adozione di

provvedimenti tariffari e per l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici" (di seguito: deliberazione 74/2012/R/IDR);

- il documento per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012, recante "Consultazione pubblica per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici" (di seguito documento per la consultazione 204/2012/R/IDR);
- il documento per la consultazione 290/2012/R/IDR del 12 luglio 2012, dal tema "Consultazione pubblica per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici – Il metodo tariffario transitorio" (di seguito documento per la consultazione 290/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013" ed il suo Allegato A recante "Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge n. 36/94 e al d.lgs. n. 152/06 e per la vendita di servizi all'ingrosso" (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. II, 25 gennaio 2013 n. 267, in merito alla decorrenza temporale delle funzioni di regolazione tariffaria assegnate all'Autorità nel settore dei servizi idrici;
- la deliberazione dell'Autorità 21 febbraio 2013, 73/2013/R/IDR, recante "Approvazione delle linee guida per la verifica dell'aggiornamento del piano economico-finanziario del piano d'ambito e modifiche alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 585/2012/R/IDR" (di seguito: deliberazione 73/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2013, 271/2013/R/IDR, recante "Avvio di procedimento per la determinazione d'ufficio delle tariffe, in caso di mancata trasmissione dei dati, nonché acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazione di chiarimenti procedurali in ordine alla disciplina tariffaria per il servizio idrico" (di seguito: deliberazione 271/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione 356/2013/R/IDR del 1 agosto 2013, recante "Consultazione pubblica in materia di regolazione tariffaria dei servizi idrici" (di seguito documento per la consultazione 356/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 17 ottobre 2013, 459/2013/R/IDR, recante "Integrazione del metodo tariffario transitorio dei servizi idrici nonché delle linee guida per l'aggiornamento del piano economico finanziario" (di seguito: deliberazione 459/2013/R/IDR);
- le comunicazioni trasmesse dall'Autorità Idrica Toscana, ai sensi delle deliberazioni 347/2012/R/IDR, 585/2012/R/IDR e 73/2013/R/IDR, la nota prot. 27657 dell'8 agosto 2013, inviata dall'Autorità all'Autorità Idrica Toscana e le comunicazioni inviate da detto Ente d'Ambito in risposta, prot. 29418 del 10 settembre 2013 e prot. 34897 del 30 ottobre 2013;
- le memorie depositate, nell'ambito del procedimento, da alcune associazioni di consumatori e utenti.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all'Autorità "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa

- dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”;
  - l’articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all’Autorità, precisa che essa “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all’art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d’inefficacia prescrizioni (...)”;
  - l’articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12 dispone che “il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all’articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell’osservanza del metodo tariffario di cui all’articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l’approvazione all’Autorità per l’energia elettrica e il gas”.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 74/2012/R/IDR, l’Autorità ha avviato un procedimento per l’adozione di provvedimenti tariffari e l’avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici;
- nell’ambito di tale procedimento, l’Autorità ha sottoposto a consultazione pubblica due documenti (documenti per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012 e 290/2012/R/IDR del 12 luglio 2012) per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici ed ha organizzato una serie di seminari al fine di raccogliere i commenti e le osservazioni di tutti i soggetti interessati;
- con la deliberazione 347/2012/R/IDR sono stati posti in capo ai gestori del servizio idrico integrato alcuni obblighi di invio dei dati rilevanti ai fini della definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013;
- in esito all’attività di analisi e allo svolgimento di un ampio processo partecipativo è stata approvata la deliberazione 585/2012/R/IDR, che ha dettagliato il metodo tariffario transitorio MTT per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013. Il provvedimento è stato completato con la deliberazione 73/2013/R/IDR, che ha approvato le linee guida per la verifica dell’aggiornamento del piano economico-finanziario del Piano d’Ambito e, successivamente, con l’approvazione, in data 28 febbraio 2013, della deliberazione 88/2013/R/IDR, che ha dettagliato il metodo tariffario transitorio

MTC per le gestioni ex-CIPE, introducendo anche modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR;

- l'Autorità, a seguito delle proposte e dei calcoli tariffari ricevuti e alla luce della emersa necessità di specifici approfondimenti istruttori, indispensabili all'approvazione delle tariffe predisposte, con deliberazione 271/2013/R/IDR ha conferito mandato al Direttore della Direzione Sistemi Idrici (DSID) a richiedere tutte le informazioni e gli elementi di valutazione utili allo svolgimento degli approfondimenti ritenuti necessari nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle singole tariffe;
- con il documento per la consultazione 356/2013/R/IDR, l'Autorità ha inoltre prefigurato la possibilità di prevedere ulteriori strumenti e schemi regolatori adottabili da parte degli Enti d'Ambito in funzione degli obiettivi dai medesimi prefissati;
- da ultimo, con deliberazione 459/2013/R/IDR, al fine di favorire ed accelerare gli investimenti nelle infrastrutture più urgenti per il territorio, l'Autorità ha introdotto alcune integrazioni al metodo tariffario transitorio per i servizi idrici per gli anni 2012 e 2013, attribuendo ulteriori facoltà agli Enti d'Ambito, da esercitare qualora ricorrano determinate condizioni e in coerenza con gli obiettivi specifici che gli investimenti programmati intendono perseguire, alla luce delle priorità comunitarie, nazionali e locali.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 6, della deliberazione 585/2012/R/IDR, prevede, al comma 6.1, che la tariffa sia predisposta dagli Enti d'Ambito o dai soggetti all'uopo competenti, con procedura partecipata dal gestore interessato;
- il medesimo comma prevede che gli Enti d'Ambito preposti siano tenuti a verificare la validità delle informazioni ricevute e che, se necessario, le rettificano, le integrino o le modifichino secondo criteri funzionali ai principi di recupero integrale dei costi e di riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
- il comma 6.4, del medesimo articolo prevede inoltre che la comunicazione del calcolo tariffario da parte degli Enti d'Ambito, come esplicitato nel piano economico-finanziario, sia effettuata inviando all'Autorità:
  - a) il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta (9) che ciascun gestore dovrà applicare in ciascun ambito tariffario, rispettivamente per il 2012 e il 2013;
  - b) una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata, anche con riferimento ai dati di piano d'ambito imputati, e le eventuali rettifiche operate;
  - c) la modulistica inviata dal gestore ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione 347/2012/R/IDR, come eventualmente rettificata;
  - d) la documentazione di supporto alle rettifiche operate;
- il comma 6.6, del medesimo articolo prevede infine che, a seguito della determinazione da parte degli Enti d'Ambito e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, i gestori applichino agli utenti le tariffe comunicate all'Autorità per la citata approvazione;

- con deliberazione 73/2013/R/IDR, nell'ambito della definizione di linee guida per la verifica dell'aggiornamento del piano economico-finanziario dei piani d'ambito, sono state precisate le modalità di trasmissione all'Autorità dei piani economico-finanziari aggiornati e i contenuti minimi della documentazione da inviare unitamente all'istanza di verifica (articolo 2.3):
  - a) i prospetti di piano tariffario e rendiconto finanziario conformi agli schemi forniti dall'Autorità;
  - b) una relazione che illustri le modalità di aggiornamento del PEF a seguito della deliberazione 585/2012/R/IDR e le principali assunzioni adottate per la proiezione delle varie grandezze economiche del Piano negli anni successivi al 2013;
  - c) la convenzione che regola i rapporti tra Ente d'ambito e gestore;
- nell'ambito delle attività istruttorie, di cui alla citata deliberazione 271/2013/R/IDR, con la nota inviata via posta elettronica in data 8 agosto 2013 (prot. Autorità n. 27657) sono stati richiesti all'Autorità Idrica Toscana ulteriori documenti, informazioni e chiarimenti per procedere all'approvazione delle tariffe e alla verifica dei correlati piani economico-finanziari;
- alcune associazioni di consumatori e utenti hanno depositato memorie e osservazioni in merito alle tariffe in esame, di cui si è tenuto conto nell'ambito delle attività istruttorie;
- con note pervenute in data 10 settembre 2013 (prot. Autorità n. 29418) e 30 ottobre 2013 (prot. Autorità n. 34897) l'Ente d'Ambito in oggetto ha dato riscontro alle citate richieste, trasmettendo all'Autorità gli atti, la documentazione e le informazioni richieste;
- in particolare, con la citata istanza prot. Autorità n. 34897, trasmessa in data 24 ottobre 2013, successivamente alla pubblicazione della deliberazione 459/2013/R/IDR, l'Autorità Idrica Toscana ha chiesto l'approvazione delle tariffe e dei correlati piani economico-finanziari, non avvalendosi, per gli anni 2012 e 2013, delle facoltà previste al comma 4.1, della citata deliberazione 459/2013/R/IDR;
- infine, con note pervenute in data 5 e 6 novembre (prot. Autorità nn. 35561, 35575, 35576, 35577, 35579 e 35629), l'Autorità Idrica Toscana ha inviato alcune rettifiche di errori materiali relativi ai cespiti valorizzati ai fini della determinazione del VRG nei fogli di calcolo precedentemente inviati;
- per quanto concerne le partite di conguaglio, la deliberazione 585/2012/R/IDR prevede che possano essere incluse nella regolazione tariffaria per gli anni 2012 e 2013 esclusivamente le partite di conguaglio afferenti agli anni precedenti l'anno 2011 che siano state approvate dai soggetti competenti entro il 30 aprile 2012;
- per quanto concerne il gestore ASA S.p.A., l'Autorità Idrica Toscana ha invece proposto di inserire in tariffa conguagli approvati con Decreto Commissariale n. 28 del 17 settembre 2012, destinando a tale scopo una parte della componente *FoNI*;
- inoltre, per quanto concerne il gestore Publiacqua S.p.A., il medesimo Ente d'Ambito ha proposto di inserire nel calcolo delle tariffe per l'anno 2013 importi, ammontanti a euro 1.371.413 – e ammontanti, nell'ambito del PEF per l'anno 2014, a euro 4.828.587 – riconducibili ad un accordo transattivo sottoscritto in data 23 marzo 2007 tra l'Autorità di Ambito Ottimale n. 3 del

Medio Valdarno e la medesima società di gestione, accordo di cui è tuttavia stata accertata l'invalidità ed inefficacia con la sentenza Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 ottobre 2011, n. 5788, sulla quale si è peraltro formato il giudicato a seguito della sentenza della Corte di Cassazione, SS. UU., 26 marzo 2013 n. 21586, depositata in data 20 settembre 2013;

- infine, per quanto concerne il gestore Nuove Acque S.p.A., il medesimo Ente d'Ambito ha proposto di inserire in tariffa importi ammontanti a euro 766.654, riconducibili a conguagli afferenti al periodo 15 ottobre 2008 – 9 febbraio 2009, determinati - a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 335/08 - con la delibera dell'Assemblea dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 4 Alto Valdarno n. 8 del 9 febbraio 2009, delibera poi annullata dal Tar Toscana con sentenza Sez. II, 25 agosto 2010 n. 4892, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza Sez. V, 30 giugno 2011 n. 3920;
- l'Autorità, secondo quanto disposto dall'art. 2.6, della deliberazione 347/2012/R/IDR, si riserva di verificare, anche successivamente all'approvazione della tariffa e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati, la correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di all'articolo 2, comma 20, della legge 481/95.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con gli atti e i documenti trasmessi, l'Autorità Idrica Toscana ha individuato, tra gli interventi prioritari per il raggiungimento degli obiettivi, nazionali ed europei, di qualità ambientale e della risorsa, i seguenti:
  - per la Conferenza territoriale n. 1 – Toscana Nord:
    - adeguamento e ristrutturazione delle opere di captazione;
    - ottimizzazione rete idrica;
    - potenziamento capacità di stoccaggio attraverso la costruzione di serbatoi;
    - installazione di misuratori di portata alle captazioni e/o serbatoi;
    - completamento opere di fognatura ed estensione rete;
    - estensione della copertura del servizio di depurazione;
    - ristrutturazione impianti di depurazione che risultino sovrautilizzati rispetto alla loro potenzialità tecnica;
    - sostituzione contatori;
  - per la Conferenza territoriale n. 2 – Basso Valdarno:
    - sostituzione condotte acquedotto;
    - estensione rete di fognatura agli agglomerati con più di 2.000 abitanti equivalenti;
    - estensione servizio di depurazione agli agglomerati con più di 2.000 abitanti equivalenti;
  - per la Conferenza territoriale n. 3 – Medio Valdarno:
    - potenziamento dello sfruttamento delle falde sotterranee;
    - potenziamento infrastrutturale rete di acquedotto;
    - potenziamento trattamenti di potabilizzazione;
    - manutenzione straordinaria, monitoraggio e telecontrollo per riduzione perdite;

- aumento capacità depurativa, anche attraverso maggiore centralizzazione impianti;
- per la Conferenza territoriale n. 4 – Alto Valdarno:
  - potenziamento fonti di approvvigionamento;
  - completamento schema adduzione;
  - estensioni rete idrica;
  - collettamento al servizio di depurazione;
  - realizzazione piccoli impianti di depurazione;
- per la Conferenza territoriale n. 5 – Toscana Costa:
  - interconnessione reti di adduzione e realizzazione invasi;
  - potenziamento e adeguamento funzionale reti di distribuzione acquedotto;
  - realizzazione nuovi impianti di potabilizzazione;
  - completamento e interconnessione rete fognaria;
  - collettamento al servizio di depurazione;
- per la Conferenza territoriale n. 6 - Ombrone:
  - realizzazione opere di adduzione;
  - sviluppo sistema di rilevamento delle perdite e di regolazione delle pressioni in condotta;
  - realizzazione dissalatori;
  - ripristino-integrazione scaricatori di piena delle reti fognarie miste;
  - adeguamento degli attuali impianti di depurazione.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le tariffe approvate dall'Autorità si intendono come i prezzi massimi unitari dei servizi e che resta dunque ferma la facoltà per il soggetto competente di predisporre valori inferiori a quelli calcolati ai sensi della deliberazione 585/2012/R/IDR e, in ogni caso, la facoltà di ciascun gestore di applicare agli utenti finali tariffe inferiori a quelle approvate in via definitiva dall'Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati.

**RITENUTO CHE:**

- sulla base dei dati inviati ai sensi della deliberazione 347/2012/R/IDR e da quanto emerso nell'ambito degli approfondimenti istruttori disposti con la deliberazione 271/2013/R/IDR, per le gestioni di cui all'Allegato A non sussistano le condizioni di esclusione dall'aggiornamento tariffario, di cui all'articolo 3, della deliberazione 585/2012/R/IDR e non siano presenti le casistiche per la determinazione delle tariffe d'ufficio da parte dell'Autorità, di cui all'articolo 6.7, della deliberazione da ultimo richiamata;
- per le gestioni di cui all'Allegato A, siano stati adempiuti gli obblighi di trasmissione, nelle forme e nelle modalità previste, degli atti e delle informazioni inerenti le predisposizioni tariffarie e l'aggiornamento del piano economico-finanziario, secondo quanto disposto dalla deliberazione 585/2012/R/IDR e dalla deliberazione 73/2013/R/IDR;

- a seguito della valutazione delle istanze di aggiornamento dei piani economico-finanziari, trasmesse dall'Autorità Idrica Toscana, gli elaborati ricevuti risultino coerenti con le disposizioni delle richiamate deliberazioni 585/2012/R/IDR e 347/2012/R/IDR, nonché, per gli anni successivi al 2013, con le indicazioni contenute nella deliberazione 73/2013/R/IDR, nei limiti e con le precisazioni di seguito formulate, fermo restando l'obbligo per il citato Ente di Ambito di proporre, con le modalità e nelle forme previste dalla pertinente normativa, le misure necessarie al corretto trattamento delle partite pregresse:
  - in relazione al gestore ASA S.p.A., non possa essere accolta la proposta di inserire nelle tariffe relative alle annualità 2012 e 2013 conguagli determinati in data 17 settembre 2012, neppure tramite la prospettata destinazione di una parte della componente *FoNI*, atteso che la deliberazione 585/2012/R/IDR prevede che possano essere inclusi nella regolazione in parola solo i conguagli approvati antecedentemente al 30 aprile 2012; inoltre, ai fini dell'effettuazione degli eventuali conguagli di cui al titolo 11, dell'Allegato A alla deliberazione 585/2012/R/IDR, sia necessario tener conto del VRG risultante della correzione degli errori materiali di cui alle note prot. 35579 e 35629;
  - in relazione al gestore Publiacqua S.p.A., non possa essere accolta la proposta di inserire nelle tariffe per il 2013 valori riconducibili all'accordo transattivo sottoscritto in data 23 marzo 2007 tra l'Autorità di Ambito Ottimale n. 3 del Medio Valdarno e la citata società di gestione, atteso che di detto accordo è stata accertata l'invalidità ed inefficacia con sentenza Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 ottobre 2011, n. 5788; di conseguenza, debba essere approvato un moltiplicatore tariffario  $\rho$  medio inferiore a quello proposto dall'Ente d'Ambito;
  - in relazione al gestore Nuove Acque S.p.A., non possa essere accolta la proposta di inserire in tariffa importi ammontanti a euro 766.654, riconducibili a conguagli relativi al periodo 15 ottobre 2008 – 9 febbraio 2009, determinati con la delibera dell'Assemblea dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 4 Alto Valdarno n. 8 del 9 febbraio 2009, risultando mancante il requisito della corretta determinazione entro il 30 aprile 2012, atteso che la citata delibera assembleare è stata annullata dal Tar Toscana con sentenza Sez. II, 25 agosto 2010 n. 4892, poi confermata dal Consiglio di Stato con sentenza Sez. V, 30 giugno 2011 n. 3920; di conseguenza, debba essere approvato un moltiplicatore tariffario  $\rho$  medio inferiore a quello proposto dall'Ente d'Ambito;
- sia opportuno assicurare il raggiungimento degli obiettivi prioritari, derivanti dalla legislazione comunitaria ed interna, individuati negli atti e documenti trasmessi dall'Ente d'Ambito in oggetto, rispetto ai quali, in assenza di osservazioni o prescrizioni da parte della Regione competente, si ritiene di non formulare rilievi;
- le proposte tariffarie, di cui all'Allegato A, comunicate all'Autorità, appaiano adeguate al raggiungimento dei citati obiettivi e dei previsti livelli di qualità del servizio, garantendo, altresì, che la gestione dei servizi idrici avvenga in condizioni di efficienza e di equilibrio economico-finanziario, nei limiti e con la precisazione di seguito formulata in relazione al gestore G.E.A.L. S.p.A:



- sia necessario recepire, nel moltiplicatore tariffario *g* e nel correlato piano economico-finanziario, le correzioni di errori materiali relative ai cespiti valorizzati ai fini della determinazione del VRG, segnalate con la richiamata nota prot. 35577;
- i piani economico-finanziari, nei quali risultano esplicitate le predisposizioni tariffarie riportate nell'Allegato A, siano stati elaborati coerentemente con gli interventi programmati dall'Ente d'Ambito, nelle more dell'adeguamento dovuto alla modifica di perimetro delle attività considerate ai fini della predisposizione tariffaria

## **DELIBERA**

1. di concludere, con riferimento al periodo considerato dal MTT e ai sensi dell'articolo 2.7, della deliberazione 73/2013/R/IDR, il procedimento di verifica dei piani economico-finanziari aggiornati dall'Autorità Idrica Toscana, approvando i medesimi con le precisazioni ed i limiti di cui in motivazione e, in particolare, non accogliendo la proposta relativa ai conguagli approvati con decreto commissariale in data 17 settembre 2012, espungendo gli importi riconducibili all'accordo transattivo sottoscritto in data 23 marzo 2007 tra l'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale 3 Medio Valdarno nonché gli importi derivanti dai conguagli determinati con la delibera 9 febbraio 2009, n. 8 dell'Assemblea dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale 4 Alto Valdarno;
2. di approvare, quali valori massimi delle tariffe ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, i valori del moltiplicatore *g* di cui alla Tabella 1 dell'Allegato A, con le precisazioni ed i limiti di cui in motivazione, disponendo per le relative gestioni l'aggiornamento tariffario, per gli anni 2012 e 2013, ai sensi dell'articolo 6.5, della deliberazione 585/2012/R/IDR;
3. di utilizzare, quali valori massimi ai fini dell'effettuazione degli eventuali conguagli, di cui al titolo 11, dell'Allegato A alla deliberazione 585/2012/R/IDR, i valori medi del moltiplicatore tariffario del gestore Publiacqua S.p.A. e del gestore Nuove Acque S.p.A., come riportato nella Tabella 2 dell'Allegato A al presente provvedimento, ridotti a seguito dei rilievi sopra formulati;
4. di tener conto, per il gestore ASA Azienda Servizi Ambientali S.p.A., ai fini dell'effettuazione degli eventuali conguagli, di cui al titolo 11, dell'Allegato A alla deliberazione 585/2012/R/IDR, del VRG risultante della correzione degli errori materiali di cui alle note prot. 35579 e 35629;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

14 novembre 2013

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*